



LA LEGGE ELETTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Dossier n° 27 - Schede di lettura
28 marzo 2023

Nei giorni **2 e 3 aprile 2023** si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità è attribuita a ciascuna regione a statuto speciale dai rispettivi statuti, modificati in tal senso dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 2 del 2001.

Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disciplinate dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante la determinazione della forma di governo e del sistema elettorale regionale (di seguito L.R. n. 17 del 2007) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 che disciplina il procedimento elettorale. I casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale sono stabiliti dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21.

Lo **statuto** della regione (L. cost. 1 del 1963 come successivamente modificata e integrata), oltre a stabilire quali sono gli organi della regione e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale (art. 12), stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura - fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni -, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 14)

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La **normativa elettorale** regionale prevede la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale con correttivi maggioritari, quali soglie di sbarramento e l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile; è inoltre prevista la cosiddetta garanzia delle minoranze.

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 2 e 3 aprile 2023 sono disponibili nel sito della regione dedicato [Elezioni regionali 2023](#).

Composizione del Consiglio regionale

Il numero dei componenti del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia è stabilito, sulla base dell'art. 13 dello statuto della regione, in relazione alla popolazione, nella misura di un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti. La popolazione considerata è quella risultante dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale, antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali; per le prossime elezioni regionali la popolazione della regione è di 1.194.647 abitanti e, applicato il calcolo prescritto nello statuto, il numero dei **consiglieri** è pari a **48**, uno in meno rispetto alla consistenza dell'attuale Consiglio.


Il Movimento e calcolo della popolazione residente è il dato della [Popolazione residente al 1° gennaio](#) che l'Istat pubblica annualmente; il dato considerato in vista delle prossime elezioni regionali è quello relativo al 1° gennaio 2022, secondo il quale la popolazione residente è pari a 1.194.647 abitanti. Per le elezioni del 2018, invece la popolazione residente era pari a 1.219.191 e, conseguentemente, sono stati 49 i componenti del Consiglio regionale.

Nel numero di componenti il Consiglio regionale così determinato sono compresi il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio, e il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto (L.R. n. 17 del 2007, art. 19).

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali sono 5: **Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine**.

Le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone e Trieste corrispondono al territorio della rispettiva provincia; la circoscrizione elettorale di Udine corrisponde al territorio della provincia di Udine, esclusi i 44 comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo (la parte più a settentrione della provincia che comprende l'alta valle del Tagliamento e la Carnia), che costituiscono la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, come si evince dal dettaglio della mappa sottostante.



La ripartizione dei **46 seggi** (risultanti dalla detrazione dei due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti) tra le circoscrizioni è effettuata, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, sulla base della popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 17 del 2007 (art. 21, comma 4).

Per le elezioni del 2023, la ripartizione dei seggi è stata effettuata con il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 31 gennaio 2023 e basata sul censimento 2011, dal momento che non erano stati ancora pubblicati i dati relativi al censimento 2021. Il D.P.R. 20 gennaio 2023, che determina la popolazione residente in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni al 31 dicembre 2021, è stato infatti pubblicato il 3 marzo 2023, nel Suppl. Ord. della G.U. n. 53 del 3 marzo 2023. La ripartizione dei 46 seggi nelle 5 circoscrizioni è la seguente:

Circoscrizione	Seggi
Trieste	9
Gorizia	5
Udine	17
Tolmezzo	3
Pordenone	12
Totale	46

La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale (L.R. n. 17 del 2007, art. 21).

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione (artt. 22 e 23).

Liste circoscrizionali

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l'insieme di tali liste è definito gruppo di liste.

Il gruppo o l'insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente formano una coalizione di liste; per essere ammesse le coalizioni devono essere formate da almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo simbolo in almeno tre circoscrizioni; non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre (L.R. n. 17 del 2007, art. 22, commi 1-4).

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore (art. 23, comma 1).

Le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione compreso tra fra 1.000 e 1.500 per le circoscrizioni di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone; i numeri sono ridotti di un quarto per la circoscrizione di Tolmezzo (da 750 a 1.100 elettori) e della metà per la presentazione delle liste espressive della minoranza linguistica slovena, per le sole circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine (da 500 a 750 elettori). Non è richiesta alcuna sottoscrizione per le liste espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno 1 seggio.

Non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica (L.R. n. 17 del 2007, art. 3, comma 2)

Candidatura alla carica di Presidente

Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste (art. 22, comma 5).

Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo (L.R. n. 17 del 2007, art. 20, comma 3).

Rappresentanza di genere

Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere, a pena di esclusione, più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere. I candidati sono alternati per genere, fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

Se la lista è composta da due candidati, ai fini del rispetto delle quote di genere, questi dovranno essere di genere diverso (L.R. n. 17 del 2007, art. 23, comma 2).

Minoranza linguistica slovena

La normativa elettorale della regione contiene disposizioni specifiche finalizzate a garantire la rappresentanza politica alle liste espressive della minoranza linguistica slovena. Le norme disciplinano innanzitutto la presentazione delle suddette liste, prevedendo un numero di sottoscrizioni ridotto della metà rispetto a quello richiesto per le altre liste. Qualora, inoltre, siano interessate a concorrere all'attribuzione del seggio di garanzia (ai sensi dell'art. 28, vedi *infra*) devono collegarsi con altro gruppo di liste – della stessa coalizione – presente in tutte le circoscrizioni della regione (L.R. n. 17 del 2007, art. 23, commi 4 e 6).

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore può esprimere due voti in un'unica scheda: uno per la lista circoscrizionale, con possibilità di esprimere una sola preferenza, e un voto per il candidato Presidente, anche non collegato alla lista votata. E' dunque consentito il cosiddetto voto disgiunto.

Nel caso di voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato. Nel caso di voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente (L.R. n. 17 del 2007, artt. 24 e 25).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (L.R. n. 17 del 2007, art. 20).

La procedura per l'attribuzione dei seggi alle liste è stabilita agli articoli 26, 27, 28 e 29 della L.R. 17 del 2007 e si articola nelle seguenti fasi:

- si procede ad una prima ripartizione proporzionale (con il metodo dei divisori d'Hondt^[1]) a livello regionale dei seggi del Consiglio tra le **liste ammesse al riparto**. Come già ricordato, i seggi da ripartire sono 46, dovendosi escludere dal computo i due seggi già attribuiti al candidato Presidente vincente e al candidato Presidente 'secondo';
- si verifica quindi la percentuale dei voti ottenuti dalla lista o coalizione del candidato Presidente vincente, nonché i seggi già attribuiti ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza o della garanzia delle minoranze; in entrambi i casi si procede ad una nuova ripartizione dei seggi a livello regionale;
- i seggi attribuiti alla coalizione sono ripartiti tra le liste che la compongono (con il medesimo sistema proporzionale dei divisori d'Hondt);
- i seggi attribuiti a ciascuna lista sono assegnati nelle circoscrizioni.

La legge stabilisce tre diverse **soglie di accesso** alla ripartizione dei seggi, due a livello regionale e una a livello circoscrizionale (art. 26, comma 3). Ciascuna lista (o gruppo di liste) partecipa alla ripartizione dei seggi in presenza di una delle tre seguenti condizioni:

- se ottiene il 4 per cento dei voti validi a livello regionale;
- se ottiene il 1,5 per cento dei voti validi a livello regionale e fa parte di una coalizione, purché la coalizione abbia ottenuto almeno il 15 per cento a livello regionale;
- se la lista ottiene, nella singola circoscrizione, il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione stessa.

Per quanto riguarda il **premio di maggioranza**, la legge stabilisce una misura variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuta:

- se la percentuale di voti ottenuti dalla coalizione o lista collegata al candidato Presidente vincente è superiore al 45 per cento, a questa è attribuito il 60 per cento dei seggi del Consiglio;
- se la percentuale di voti ottenuti dalla coalizione o lista vincente è pari o inferiore al 45 per cento, a questa è attribuito il 55 per cento dei seggi del Consiglio.

La legge prevede inoltre la cosiddetta "**garanzia per le minoranze**", in virtù della quale almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio è attribuito al gruppo o ai gruppi di liste non collegate al candidato presidente vincente (art. 27).

L'articolo 28 della L.R. 17 del 2007 contiene disposizioni finalizzate a garantire la **rappresentanza politica alle liste espressive della minoranza linguistica slovena**. In sostanza, se la lista rappresentativa di minoranza linguistica slovena non ha già ottenuto un seggio con la ripartizione proporzionale, le norme consentono di attribuire comunque un seggio alla lista suddetta, in presenza di due condizioni: che la medesima sia collegata con una lista presente in tutte le circoscrizioni e che abbia ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi a livello regionale. In tal caso vengono sommati i voti delle due liste e uno dei seggi attribuiti al complesso delle due liste viene attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena.

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni



Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, l'Ufficio centrale regionale procede a ripartire gli stessi nelle circoscrizioni (art. 29).

In una prima fase procede ad attribuire i seggi in ciascuna circoscrizione utilizzando il metodo del quoziente corretto (numero dei seggi spettanti nella circoscrizione + 2). In ogni circoscrizione calcola il quoziente circoscrizionale corretto, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di 2 unità. A ciascuna lista assegna tanti seggi quanti sono i quozienti interi risultanti dalla divisione tra la cifra elettorale circoscrizionale e il quoziente corretto. La correzione in aumento del quoziente ha lo scopo di assegnare più seggi possibile direttamente nelle circoscrizioni. Nel caso in cui la somma dei seggi assegnati ad una lista nelle circoscrizioni ecceda il numero dei seggi attribuito dal riparto regionale, i seggi eccedenti sono sottratti nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa (vedi infra).

Successivamente l'Ufficio accerta il numero di seggi che rimangono da assegnare, i voti residui di ciascuna lista circoscrizionale (corrispondenti al resto della divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale circoscrizionale) e le cifre elettorali residuali percentuali delle liste. Queste ultime sono ottenute moltiplicando per 100 i voti residui di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse.

Procede quindi alla attribuzione dei seggi residuali, sulla base della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali. Ciascuna cifra percentuale corrisponde ad una determinata lista presente in una determinata circoscrizione; sono utilizzate le sole cifre elettorali residuali percentuali delle liste che hanno ancora diritto a seggi e di quelle circoscrizioni in cui è ancora possibile attribuire il seggio.

[1] Il metodo d'Hondt è uno dei sistemi di attribuzione proporzionale dei seggi basato sui divisori. La cifra elettorale di ciascuna lista a cui devono essere attribuiti seggi viene divisa per 1, 2, 3 fino al numero di seggi da attribuire; i quozienti così ottenuti sono posti in una graduatoria unica e i seggi assegnati alle liste in corrispondenza dei maggiori quozienti.

AC0121	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni